



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa**

**Sezione Autonoma di Bolzano**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 212 del 2019, proposto da TRT di Runggaldier Thomas & C. S.a.s. e Thomas Runggaldier, in proprio e quale rappresentante legale della società, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Manfred Schullian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, viale Stazione 5;

***contro***

Comune di Laives, in persona Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trento, laro Porta Nuova, 9;

***nei confronti***

Condominio "Gaia", in persona dell'amministratore p.t., non costituito in giudizio;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:

Edith Kalser e Stefania Stramacchia, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Manca e Martin Fischer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia;

*per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia*

dell'ordinanza del Comune di Laives n. 146/2019, avente ad oggetto: “Distributore di carburanti San Marco Petroli Distribuzione S.r.l., Via Kennedy 29, Laives – misure di risanamento per l'adeguamento ai limiti del P.C.C.A.”, nonché di ogni altro atto o provvedimento propedeutico, consequenziale o comunque connesso, anche se non espressamente richiamato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Laives;

Visto l'atto di intervento di Edith Kalser e Stafania Stramacchia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2020, svoltasi ai sensi dell'art. 84, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche, la Cons. Edith Engl, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 4.11.2019 e depositato il 14.11.2019 la TRT di Rungaldier Thomas & C.Sas, e Thomas Rungaldier, esercenti un distributore di carburanti con servizio di autolavaggio e cambio gomme a Laives in via Kennedy proponevano impugnazione avverso l'ordinanza contingibile e urgente n. 146/2019 emessa il 5.8.2019, con la quale il Sindaco di Laives, in seguito a lamentele pervenute da parte dei residenti confinanti ed accertato che alcuni servizi accessori forniti dal distributore di carburante superavano di 2dB i limiti diurni previsti dal P.C.C.A. (piano comunale di classificazione acustica), disponeva da un lato, come “misura a breve termine”, il divieto dell'attività di autolavaggio dalla ore 22 alle ore 6 e prescriveva altre misure finalizzate a ridurre le emissioni di rumore nei limiti di tollerabilità e dall'altro, come misura “a lungo termine”, consigliava “di

valutare l'opportunità di realizzare una barriera antirumore fonoassorbente, in accordo tra le parti".

2. La difesa della ricorrente ha articolato puntuali deduzioni contro l'ordinanza gravata dalle quali è stata rilevata l'inidoneità a sorreggere la determinazione adottata. Comunicava altresì di essersi rivolta a ditte specializzate per cercare soluzioni al problema della rumorosità dell'impianto.

Sulla scorta di tre motivi in diritto la società TRT di Rungaldier Thomas e C. S.a.s. e Thomas Rungaldier intimavano pertanto dinanzi a questo Tribunale il Comune di Laives. Questi, in sintesi i motivi di gravame sollevati dai ricorrenti:

- violazione dell'art. 14 della L.P. n. 17 del 1993, per mancata comunicazione di avvio del procedimento;
- violazione della legge provinciale n. 20/2012 in materia di inquinamento acustico
- difetto dei presupposti per l'emissione di un'ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D.Lgs. 267/2000;
- eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione insufficiente.

Concludevano per l'annullamento dell'atto impugnato, previa concessione di sospensiva.

4. Il Comune di Laives si è costituito in giudizio per resistere al gravame chiedendo il rigetto del ricorso, perché inammissibile e infondato.

5. Edith Kalser e Stefania Stramacchia hanno spiegato atto di intervento *ad opponendum*.

6. Con ordinanza n. 205/2019 del 26.11.2019 questo T.R.G.A. ha accolto l'istanza cautelare limitatamente alle prescrizioni di effettuare le operazioni di smontaggio degli pneumatici e di posizionare l'aspirapolvere durante l'utilizzo all'interno dell'officina, per mancato accertamento che queste attività contribuissero a superare i limiti previsti dal P.C.C.A..

7. In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica e la intervenuta ha prodotto anche ulteriore documentazione.

8. All'udienza pubblica del 22 luglio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione

con le modalità di cui all'art. 84, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche.

## DIRITTO

1. Come riferito in narrativa, l'impugnazione proposta con il presente ricorso ha per oggetto l'ordinanza contingibile e urgente n. 146/2019 adottata dal Sindaco di Laives in data 5.8.2019, recante le misure della cessazione nelle ore notturne dell'attività di autolavaggio, dell'imposizione della chiusura della tenda di ingresso e di uscita dell'impianto di autolavaggio durante il funzionamento nelle ore diurne, dell'esecuzione delle operazioni di smontaggio pneumatici soltanto all'interno dell'officina come anche del posizionamento dell'aspirapolvere, imposte ai ricorrente, gestori del distributore di carburante a Laives in via Kennedy.

2. Il provvedimento è dichiaratamente finalizzato a riportare entro i limiti di tollerabilità stabilite nel P.C.C.A. le attività di autolavaggio e cambio gomme effettuate presso il distributore di carburante, in attesa della realizzazione, in accordo tra i ricorrenti e i residenti confinanti, di una barriera antirumore fonoassorbente, come "consigliato" nell'ordinanza.

3. Preliminarmente deve escludersi che la disponibilità manifestata dai ricorrente ad adoperarsi per trovare soluzioni tecniche al problema della rumorosità dell'impianto di autolavaggio abbia fatto venire meno l'interesse dei ricorrenti a coltivare il gravame, come eccepito dalla difesa del Comune di Laives. Non può affermarsi che la condotta dei ricorrenti corrisponda ad acquiescenza avendo essi voluto piuttosto evidenziare, con l'inciso richiamato, che trovandosi di fronte all'impossibilità di trovare una soluzione immediata al problema, la cessazione ad horas imposta dal provvedimento fosse sproporzionata ed illogica.

4. Per le stesse ragioni si palesa infondata l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, sollevata in corso di causa dalle interventrici, a seguito di alcune modifiche apportate dai ricorrenti agli impianti aziendali.

5. Deve rigettarsi anche l'eccezione che il ricorso andava necessariamente

notificato alle signore Kalser e Stramacchia. Il presente ricorso per l'annullamento di un'ordinanza contingibile e urgente in materia di inquinamento acustico non ha controinteressati in senso tecnico da chiamare in giudizio a pena di inammissibilità, in quanto si tratta di un provvedimento per sua natura finalizzato alla tutela della salute pubblica, quindi di interessi superindividuali. Essendo le intervenienti confinanti interessate di fatto alle sorti del ricorso erano legittimate ad intervenire ad opponendum, come di fatto è accaduto. Anche il fatto che le stesse abbiano presentato esposti o commissionato una perizia per influire sull'esercizio del potere amministrativo non attribuisce loro la qualità di controinteressate in senso tecnico. Ad ogni buon conto può aggiungersi che il ricorso, per tuziorismo, è stato notificato dai ricorrenti al condominio Gaia, al quale il provvedimento impugnato era stato notiziato dal Comune per conoscenza, circostanza questa, che fa cadere comunque la sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso.

6. Nel merito il ricorso è fondato sotto il profilo assorbente dell'insussistenza dei requisiti legittimanti l'esercizio del potere extra ordinem del Sindaco e in particolare per l'assenza di una concreta situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica.

7. Come chiarito dalla univoca giurisprudenza (ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 6951/2019, Tar Lazio n. 8736/2020), i presupposti necessari per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti sono, da un lato, l'impossibilità di differire l'intervento ad altro momento in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (da cui il carattere dell'urgenza), dall'altro, l'inattuabilità degli ordinari mezzi offerti dalla normativa (da cui la contingibilità).

8. Condizioni imprescindibili per l'adozione dell'ordinanza sindacale di cui trattasi sono dunque la necessità, intesa come situazione di fatto, che rende indispensabile derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto delle presumibili serie probabilità di pericolo nei confronti dello specifico interesse pubblico da salvaguardare nonché l'urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole

previsione di danno a breve distanza di tempo.

9. Non ultronea appare, altresì la precisazione che “tali provvedimenti costituiscono strumenti atipici per quanto attiene al contenuto, fissando la legge unicamente i presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza, atteso che l’atipicità è conseguenza della funzione dell’istituto, considerato che le situazioni d’urgenza concretamente verificabili non sono prevedibili a priori (TAR Venezia n. 1055/2016)

10. Ed invero, “le ordinanze contingibili e urgenti sono consentite esclusivamente per far fronte a straordinarie ed imprevedibili esigenze - a cui non è possibile ovviare facendo ricorso agli ordinari strumenti tipizzati dalla legge – per il tempo strettamente necessario affinché l’amministrazione possa intervenire in via ordinaria”. Solo “in ragion di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimento” (Cons. Stato n. 1189/2016).

11. Orbene, nel caso di specie, difettano i presupposti richiesti.

12. In primo luogo, è insussistente qualsiasi profilo di tutela della salute pubblica sotteso al provvedimento adottato, posto che lo stesso non invoca alcuna esigenza di tutela e salvaguardia della salute dei residenti confinanti ma è stato disposto unicamente nell’intento di riportare la rumorosità dell’attività aziendale nei limiti della legalità e di sollecitare una soluzione condivisa per contemperare le esigenze dell’operatore economico ad esercitare la propria attività aziendale con il diritto alla quiete dei cittadini residenti.

13. Anche dalle risultanze istruttorie riversate nell’ordinanza non emerge alcuna esplicitazione delle ragioni che avrebbero imposto al Comune di intervenire in via di urgenza, giustificando il ricorso ai poteri straordinari del Sindaco, né tale urgenza può ipotizzarsi sussistere *in re ipsa*, in relazione al superamento dei limiti legali delle emissioni sonore dell’attività aziendale, accertato con la misurazione

dell'ufficio provinciale area e rumore dd. 20.6.2019, posto che la legge provinciale n. 20/2012 in materia di inquinamento acustico non ha sancito che il superamento dei limiti di tolleranza concreti "un pericolo alla salute umana". In caso di superamento dei valori di limite la normativa attribuisce ai comuni uno specifico meccanismo di controllo e sanzionatorio da attivare per conseguire il risanamento acustico.

14. Si osserva, inoltre, che neppure in giudizio la difesa dell'amministrazione è stata in grado di fornire elementi idonei a sostenere l'ordinanza impugnata sotto il suddetto profilo dell'urgenza.

15. In secondo luogo non è configurabile il requisito della contingibilità, tenuto conto che l'ordinanza gravata non reca alcuna motivazione in ordine all'impossibilità per il Comune di operare secondo gli ordinari strumenti di cui alla legge provinciale n. 20/2012 e nel rispetto delle regole procedurali di partecipazione. Si aggiunge per completezza, che la situazione alla quale la p.a. dichiarava di far fronte non era infatti improvvisa o accidentale; la stessa era stata segnalata dalla parte intervenuta oltre un anno prima (relazione ing. Agostini - doc. 2 Comune Laives).

16. In conclusione, la mancata indicazione dei requisiti del pericolo di un danno incombente alla salute o igiene della collettività e per l'effetto dell'urgenza dell'intervento e dell'impossibilità di utilizzare gli ordinari strumenti previsti dal sistema, vizia irreparabilmente l'ordinanza gravata.

17. Sulle base delle precedenti considerazioni il ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte, va accolto, fatte salve le determinazioni che l'amministrazione intenderà adottare in relazione alle misure necessarie a conformare lo svolgimenti di alcuni servizi forniti dal distributore di carburante alle prescrizioni normative, tenuto conto della vicinanza delle abitazioni circostanti.

18. Le spese, in considerazione della particolare natura della controversia, sono a carico dell'amministrazione resistente e possono essere compensate con la parte intervenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Laives alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che sono liquidate in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA, CPA e altri accessori di legge e la rifusione del contributo unificato. Spese compensate con le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Alda Dellantonio, Presidente

Terenzio Del Gaudio, Consigliere

Margit Falk Ebner, Consigliere

Edith Engl, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Edith Engl**

**IL PRESIDENTE**

**Alda Dellantonio**

**IL SEGRETARIO**